

EMANA

Il seguente decreto

Art. 1

(oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le procedure necessarie per garantire la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese mediante incarichi di supplenza breve e saltuaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del DM 13 giugno 2007, n. 131 "Regolamento delle supplenze del personale docente ed educativo" e all'articolo 1, comma 1, lettera c) del DM 13 dicembre 2000, n. 430 "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario" ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 133.

Art. 2

(Procedura di pagamento)

1. Al fine di garantire il pagamento mensile e tempestivo delle somme spettanti al personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria per le prestazioni di lavoro rese, vengono di seguito fissati i termini da rispettare nel processo di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e di pagamento del personale supplente. Le operazioni descritte sono volte ad assicurare il pagamento delle competenze al personale entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito, con modificazioni, della legge 26 maggio 2016, n. 89.

2. La procedura si svolge in cooperazione applicativa tra il sistema informativo del Ministero dell'istruzione università e ricerca (SIDI) e due sistemi del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le istituzioni scolastiche, verificata la correttezza e completezza dei dati giuridici ed esaminata la congruità dei dati economici, calcolati da NoiPA, autorizzano il pagamento delle rate secondo le tempistiche di cui al comma 3.

7. Il MIUR invia all'Ufficio centrale di bilancio - UCB presso il MIUR i decreti di piani di riparto elaborati dal sistema GePos per assegnare le disponibilità finanziarie sui POS di ciascuna scuola entro i primi 7 giorni lavorativi del mese, ferma restando la possibilità di adottare ulteriori piani di riparto.

8. Dopo l'autorizzazione al pagamento da parte della scuola e la predisposizione dei piani di riparto, il Sistema NoiPA, entro 1 giorno lavorativo, inoltra la richiesta di verifica delle disponibilità finanziarie al sistema Spese di RGS e riceve contestualmente l'esito del controllo di capienza. La liquidazione delle retribuzioni sarà possibile solo se il predetto esito è positivo.

9. Verificata la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di ogni singolo POS, il sistema NoiPA elabora il cedolino e lo rende disponibile alla visualizzazione dell'utente, procedendo al pagamento tramite due emissioni mensili: una speciale prevista il 18 di ciascun mese, anticipata al primo giorno utile se il 18 del mese dovesse ricadere in un giorno non lavorativo, e l'altra in concomitanza con l'emissione ordinaria mensile, alla fine del mese. Le emissioni del mese di dicembre subiscono le modifiche secondo quanto previsto dalla circolare della RGS di chiusura dell'esercizio finanziario.

10. Ai piani di riparto, emessi ai sensi dei commi 7, 8 e 9, è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante. L'UCB presso il MIUR, effettua il controllo successivo dei medesimi ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lett. *e bis*) e 3-bis del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, come introdotti dall'articolo 5, comma 1, lett. f) e g) del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.93. Per le supplenze brevi disposte fino al 31 dicembre 2016, in via transitoria, l'UCB presso il MIUR procede alla validazione dei piani di riparto entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione, salvo quanto previsto dal comma 9 in relazione alla verifica della disponibilità finanziaria.

11. Periodicamente e comunque prima della conclusione di ciascun anno scolastico le istituzioni scolastiche verificano lo stato dei prospetti presenti in SIDI, concludendone, qualora necessario, l'iter gestionale.

### Art. 3

#### (Attività di controllo)

1. A decorrere dall'a.s. 2016-2017, anche sulla base dei dati relativi alle supplenze disponibili sul sistema informativo, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone un piano di verifiche a campione da svolgere

presso le istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale, mediante attivazione dei revisori dei conti operanti presso le istituzioni scolastiche interessate, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca può effettuare, anche in corso d'anno scolastico, verifiche ulteriori mediante i revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche, o autonomamente mediante i propri uffici, in base ai dati di monitoraggio disponibili al sistema informativo.

2. Gli esiti delle verifiche saranno comunicati dai revisori dei conti operante presso l'istituzione scolastica al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e finanze, ed utilizzati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca anche ai fini della valutazione dei dirigenti scolastici.

#### Art. 4

##### (Responsabilità e sanzioni)

1. Sarà cura del dirigente scolastico, in fase di inserimento dei contratti, individuare correttamente la tipologia di supplenza temporanea, sulla base delle disposizioni previste all'articolo 1, comma 1 del presente decreto. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 6, concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e sono fonte di responsabilità dirigenziale, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei dirigenti scolastici medesimi.

2. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all'articolo 2, commi 4, 5, 7, 8, 9 e 10, concorrono alla valutazione dei dirigenti competenti delle Amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei dirigenti medesimi.

Roma,

Il Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Il Ministro dell'istruzione, dell'università

Il Ministro dell'economia